

**AVULSS
FEDERAZIONE**

STATUTO

STATUTO FEDERAZIONE AVULSS ODV

PREMESSA

Il 3 ottobre 1979 nasceva l'Associazione Nazionale AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari). L'Associazione, sorta per volontà di don Giacomo Luzietti, fu costituita dai soci effettivi dell'OARI in armonia con la legge di riforma sanitaria (n° 833 del 1978) che, per la prima volta, riconosceva e dava spazio al volontariato in ambito socio-sanitario.

Una Associazione che anche con il nome affermava la sua volontà di operare sul e nel territorio e che in breve tempo si diffuse, con articolazioni periferiche (nuclei AVULSS locali) in più di 250 città italiane.

Nel solco di quell'idea di don Giacomo Luzietti, l'AVULSS, si costituisce in Federazione nel 2004 coordinando tutti i nuclei AVULSS esistenti che nel frattempo si erano costituiti come Associazioni AVULSS autonome, assumendo la funzione di guida, di riferimento e di coordinamento, di tutte le Associazioni AVULSS locali.

È compito della Federazione vigilare sullo spirito, le finalità, i principi ed i valori originari dell'AVULSS autorizzando l'uso del Marchio AVULSS (reg.).

Art. 1 COSTITUZIONE E NATURA

È costituita ai sensi del Codice civile e ai sensi del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche la Federazione, Ente del Terzo Settore, denominata

FEDERAZIONE AVULSS Organizzazione di volontariato in breve FEDERAZIONE AVULSS - ODV

con sede legale a Saronno (VA), di seguito indicata, in breve, come "Associazione".

A seguito dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione integrerà la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato", o in breve "ODV" e dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti e nelle comunicazioni al pubblico.

La FEDERAZIONE AVULSS ODV è a struttura democratica, senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, libera, autonoma e apartitica, persegue finalità civiche e di utilità sociale, si ispira ai principi cristiani ed è aperta alle associazioni che ne condividono

le finalità, lo spirito e gli orientamenti operativi e formativi, nonché le norme espresse nel presente Statuto.

Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi la Federazione AVULSS si avvale dell'apporto prevalente delle prestazioni personali dei volontari o degli aderenti delle proprie Associazioni federate.

Art. 2 FINALITÀ

La Federazione AVULSS si propone di promuovere a livello nazionale l'azione diretta delle Associazioni AVULSS locali per la prestazione di un volontariato socio-sanitario qualificato e gratuito inteso come servizio offerto alla persona in difficoltà.

Servizio che, preceduto e accompagnato da una specifica ed adeguata formazione, intende assicurare una presenza amichevole, attiva ed umanizzante nelle realtà sociali e sanitarie. Impegno primario della Federazione è di dar vita ed alimentare una forma di volontariato che, mettendosi a totale disposizione della persona, riconosca in essa il soggetto unico e centrale di ogni sua attività e con i suoi servizi si impegni a ridare, difendere e promuovere la sua dignità e il suo valore.

La Federazione si impegna nella promozione della cultura della solidarietà e della condivisione come stile di vita, secondo lo slogan "Lavorare insieme per servire meglio".

Il servizio esclude qualsiasi mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale sanitario, medico e paramedico. L'attività del volontario non si sostituisce nei compiti e nelle responsabilità agli addetti delle strutture stesse.

Art. 3 LOGO E SERVIZI

Il logo, le strutture ed i servizi della Federazione AVULSS devono essere utilizzati esclusivamente per i fini federativi previsti dallo Statuto e la Federazione ne tutela il corretto indirizzo.

Presso l'UIBM è stata depositata a nome della Federazione AVULSS la domanda di marchio d'impresa per il logo AVULSS con il n° 3020018000018381 nelle classi 35 e 44. L'utilizzo del Marchio e del logo AVULSS deve essere previamente autorizzato dalla Federazione AVULSS, su espressa richiesta di chi intende utilizzarlo, Associazione, Istituzione pubblica o privato.

Il Consiglio Direttivo eserciterà vigilanza in relazione al corretto uso del Marchio e del Logo.

Art. 4 FONTI DI INDIRIZZO

La Federazione AVULSS è disciplinata dalle norme di questo Statuto, da un eventuale Regolamento, emanato dal Consiglio Centrale, da disposizioni interne e da atti di indirizzo emanati dal Consiglio Centrale e dal Consiglio Direttivo ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 5 ATTIVITÀ

- 1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Federazione AVULSS attraverso i suoi Soci, persegue le sue finalità svolgendo, in via principale attività di interesse generale, che, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, rientrano nei commi:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016 n° 112 e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n° 225, e successive modificazioni.

Le attività della Federazione AVULSS vengono svolte:

1. attraverso i Soci e volontari delle Associazioni AVULSS federate:

- realizzando attività gratuite di cui al comma a) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 aventi come oggetto "servizi sociali", intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà delle persone in stato di bisogno;
- attuando attività di volontariato tra cui servizi in ambito socio-sanitario in forma gratuita, continuativa e organizzata e svolgendo compiti di animazione, prevenzione ed educazione socio-sanitaria; comma c) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 3 comma 2 Decreto del Presidente del Consiglio 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2001;
- supportando la persona in stato di bisogno sia per temporanei problemi di salute sia con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti anche lo stato generale;

- stimolando e suscitando nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;
- inserendosi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di chi è in stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che con attenzioni e spirito cristiano sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore di Speranza;
- promuovendo partenariati e protocolli d'intesa con le Pubbliche Amministrazioni a livello nazionale e locale;
- attuando beneficenza, sostegno a distanza, ecc. secondo il comma u) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

II. attraverso la Federazione stessa:

- svolgendo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle Associazioni AVULSS federate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- costituendosi come punto di formazione, di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e partecipazioni al fine di aiutare e sostenere l'attività dei Soci;
- Promuovendo la cultura della corresponsabilità, l'educazione al rispetto e la valorizzazione delle differenze, favorendo l'inclusione;
- predisponendo e promuovendo progetti per la formazione sia di base (Corsi Base) di aspiranti volontari, sia permanente, degli operatori volontari e specifici percorsi di approfondimento culturale e operativo per i Responsabili delle associazioni federate;
- curando specifiche attività e manifestazioni, in collaborazione con i Soci e con altri Enti e Associazioni, volte a diffondere lo spirito e lo scopo del volontariato, a far conoscere e sensibilizzare la comunità, sull'opera svolta dalle associazioni di volontariato AVULSS e a favorirne lo sviluppo;
- organizzando convegni, corsi e seminari a livello nazionale, interregionale e locale su tematiche proprie del volontariato, rivolti sia ai membri delle associazioni federate, sia a coloro che intendono conoscere, capire e impegnarsi nel volontariato;
- curando la redazione e pubblicazione di informazioni e di direttive per tutte le Associazioni AVULSS e per tutti i suoi operatori volontari; nonché, utilizzando tutti i sistemi telematici per favorire il collegamento e la comunicazione con tutte le Associazioni AVULSS, con tutti i volontari e con coloro che sono interessati e/o operano nel volontariato socio-sanitario;
- predisponendo materiale divulgativo e strumenti per facilitare la conduzione e gestione delle singole associazioni federate.

- 2) L'Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; tali attività sono secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Sarà cura del Consiglio Centrale determinare quali attività possano essere svolte in quanto collegate all'attività principale. L'Amministratore documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività di cui sopra, nella relazione di bilancio (art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017).
- 3) L'Associazione può fornire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e partecipare a Bandi e convenzioni con Comuni ed Enti che prevedano attività diverse, ma sempre con lo scopo di stare vicina con i suoi volontari alle persone in difficoltà.
- 4) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della sua attività. In particolare, utilizza impiegati per il corretto funzionamento della amministrazione interna. L'Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni professionali esterne per adempiere alle incombenze legali ed amministrative. In nessun caso il numero dei lavoratori dipendenti è superiore al 50% del numero dei volontari.
- 5) La Federazione direttamente o tramite le Associazioni federate può organizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata saltuaria o continuativa, ponendo in essere attività ed iniziative al fine di finanziare progetti o attività di interesse generale (art. 7 del D. Lgs. 117/2017).
- 6) Le attività di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione a favore di terzi, tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione inerente alle spese (in accordo con l'art. 17 del D. Lgs. 117/2017).

Art. 6 DURATA

La Federazione AVULSS avrà la durata illimitata.

Art. 7 ASSOCIAZIONI FEDERATE E SOCI VOLONTARI

Aderiscono alla Federazione AVULSS le Associazioni AVULSS locali federate. Le associazioni AVULSS locali pur essendo costituite indipendenti, si riconoscono nei principi ispiratori indicati nella "Carta del Volontario AVULSS" e per poter aderire alla Federazione AVULSS devono adottare lo Statuto tipo predisposto dalla Federazione, osservare le norme generali e particolari previste dalle leggi sul volontariato, quelle riportate nel presente Statuto e devono versare per ogni singolo volontario, la quota associativa nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Centrale della Federazione. Tali contributi, finalizzati allo svolgimento delle attività associative, non hanno carattere patrimoniale, non sono trasferibili né restituibili in caso di recesso o decesso.

Alla Federazione ogni anno va presentata idonea domanda di ammissione, mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Centrale, le Associazioni diventano Soci della Federazione, ed acquisiscono il diritto di denominarsi AVULSS e di utilizzarne il logo.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività d'interesse generale svolta. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Centrale con delibera contenente le specifiche motivazioni da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Centrale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Centrale, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'ammissione dell'Associazione AVULSS locale alla Federazione AVULSS nazionale determina in automatico il conseguimento dello status di socio della Federazione AVULSS nazionale per tutti i soci volontari associati con l'Associazione federata locale.

Art. 8 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le Associazioni federate e i Soci Volontari sono tenute a:

- a. osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le disposizioni della Federazione;
- b. versare la quota federativa annuale, nella misura e secondo le modalità approvate dal Consiglio Centrale della Federazione;
- c. prestare, nei limiti delle loro possibilità la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, in forma organizzata e continuativa;
- d. partecipare, liberamente e democraticamente, alla elezione degli organi della Federazione, secondo le normative deliberate dalla Federazione e riportate nello Statuto e nel Regolamento della Federazione e alle elezioni degli organi della propria associazione AVULSS secondo le normative riportate nel loro Statuto;
- e. le Associazioni sono federate senza limiti di tempo, ma hanno l'obbligo di confermare il loro impegno annualmente con rinnovo di adesione, riconfermando così gli impegni assunti. Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decade l'autorizzazione all'utilizzo del nome AVULSS e del logo che lo contraddistingue;
- f. ad ogni volontario associato alle AVULSS locali, in regola con le norme statutarie e del regolamento viene rilasciato, all'atto di ammissione, una tessera personale di riconoscimento che conferma la sua appartenenza anche alla Federazione, tessera che, se regolarmente aggiornata ogni anno, è l'unico documento che attesta la qualifica di socio.

La Federazione si riserva il diritto di accertare che il volontario che chiede l'ammissione alla Federazione abbia e mantenga i requisiti di idoneità richiesti e ponga in essere condotte e comportamenti in linea con i principi statuari.

In caso di perdita dei requisiti o di ripetute e gravi violazioni dello Statuto da parte del socio volontario o di suoi comportamenti che impediscano il normale svolgimento dell'attività associativa, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gravi inadempimenti, comportamenti irrispettosi, commissione di reati, gravi episodi di indegnità morale o altro), la Federazione può procedere con l'esclusione del socio volontario dalla Federazione Nazionale, intimando, l'applicazione della medesima sanzione, anche all'Associazione locale e, conseguentemente, non concedere o ritirare la Tessera personale di riconoscimento che conferma la sua appartenenza alla Federazione e che attesta la sua qualifica di socio o volontario.

Contro la decisione della Federazione è ammesso ricorso ai Proibiviri nel termine di dieci giorni. Il ricorso non sospende la decisione della Federazione.

- g. tutti gli operatori volontari membri delle Associazioni AVULSS federate, come pure i volontari "esterni" non associati, come da elenchi presenti negli archivi della Federazione, ogni anno sono provvisti dalla Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia in relazione all'esercizio dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017;
- h. ogni Associazione federata, tramite i suoi delegati, a seguito di domanda scritta, ha il diritto di consultare i libri della Federazione, i verbali delle riunioni, i bilanci ed i movimenti contabili, conservati nella sede della Federazione, come previsto dall'art. 15 di D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

Le Associazioni federate cessano di far parte della Federazione per recesso, decadenza ed esclusione.

- a. Recesso: le Associazioni federate possono cessare la propria attività, con propria delibera assembleare adottata con le maggioranze previste dandone comunicazione scritta al Segretario della Federazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o altra forma idonea ed accompagnando la comunicazione con la delibera stessa e con l'atto di cancellazione del codice fiscale. Lo scioglimento verrà ratificato dal Consiglio Centrale che provvederà alla cancellazione dell'Associazione dal libro delle Associazioni federate.
- b. Decadenza: il Consiglio Centrale può dichiarare decaduta una Associazione federata se la stessa ha perduto i requisiti per appartenere alla Federazione. La qualifica di socio si perde:
 - per la mancanza di rinnovo annuale scritto dell'adesione;
 - per il mancato versamento del contributo associativo annuale.

c. Esclusione: una Associazione a seguito di ripetute e gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente, dei membri del suo Consiglio Direttivo o dei suoi volontari può venire esclusa dalla Federazione con deliberazione presa dal Consiglio Centrale della Federazione. Alla stessa viene proibito l'uso del Logo AVULSS e qualsiasi segno distintivo che possa richiamare l'AVULSS. Può essere parimenti esclusa l'Associazione che svolga attività ritenuta dal Consiglio Centrale in contrasto con quelle previste dal presente Statuto o che, senza giustificato motivo, con la sua attività, si metta in contrasto con la Federazione. Avverso alla deliberazione di esclusione del Consiglio Centrale è facoltà della Associazione esclusa fare ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri. L'esclusione, deliberata dal Consiglio Centrale, viene comunicata all'Associazione interessata ed a tutti gli enti pubblici e privati presso i quali la comunicazione abbia rilevanza.

Alle Associazioni AVULSS locali che hanno cessato la propria attività, che sono decadute o che sono state escluse, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del Marchio e/o di qualsiasi altro segno di riconoscimento o simbolo di individuazione che le possa collegare, anche in via indiretta, all'AVULSS.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, i diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 COMMISSARIAMENTO

Qualora all'interno di una Associazione federata si verificano gravi e significative carenze nell'attività amministrativa, organizzativa o statutaria o sorgano contrasti tra soci che ricoprono cariche statutarie o fra costoro ed altri soci, o i comportamenti di alcuni soci siano in netto contrasto con principi fondatori della Associazione, quali quelli riportati nella "Carta del Volontario AVULSS" e riportati nello Statuto, il Consiglio Centrale della Federazione ha la facoltà di nominare un Commissario temporaneo in sostituzione dei titolari di tutte le cariche sociali, i quali decadono. Quest'ultimo senza l'assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'organizzazione nel periodo commissariale, che graveranno sull'Organizzazione commissariata, sostituirà gli Organi direttivi fino alla convocazione della Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dallo stesso Consiglio Centrale su richiesta motivata.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione federata e la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento.

Al Commissario dell'Associazione federata è riconosciuto, durante il periodo di commissariamento, un voto in Assemblea nell'interesse dell'ente commissariato.

Il Commissario per tutta la durata del commissariamento ha la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti Organi sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il patrimonio della Federazione è costituito da:
 - beni mobili ed immobili comunque acquisiti dalla Federazione;
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) Le entrate della Federazione sono rappresentate:
 - a. da un contributo associativo annuale che tutti i singoli volontari delle Associazioni sono tenuti a versare indistintamente. L'entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo;
 - b. da contributi di privati; da contributi dello Stato, di enti e/o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
 - c. da contributi di organismi nazionali e/o internazionali;
 - d. da donazioni e lasciti testamentari;
 - e. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.
- 3) Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità della Federazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
- 4) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, nella persona dell'Amministratore, redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo, del Consiglio Centrale e dell'Assemblea entro il mese di giugno, se la Legge non prevede altro. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 12 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Centrale;
3. il Consiglio Direttivo;

4. il Presidente;
5. il Vice-presidente (uno o più di uno);
6. il Segretario;
7. il Vice-segretario;
8. il Responsabile Culturale;
9. il Vice-responsabile Culturale (uno o più di uno);
10. l'Amministratore;
11. il Vice-amministratore;
12. l'Organo di Controllo;
13. il Revisore dei Conti;
14. il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 ASSEMBLEA GENERALE

- L'Assemblea Generale è composta da rappresentanti delle Associazioni locali federate in regola con il versamento della quota annuale.

Per assicurare una corretta rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni AVULSS e del territorio, vengono convocati tutti i Presidenti delle Associazioni AVULSS federate.

L'Assemblea così costituita dovrà provvedere ad eleggere i Consiglieri che costituiscono il Consiglio Centrale. Una volta nominati i Consiglieri anche loro, se non sono Presidenti, di Associazioni locali federate, diventano dei membri dell'Assemblea. Per poter avere una equa distribuzione dei Consiglieri sul territorio, ad ogni regione il Consiglio Centrale assegnerà, con criteri di corretta rappresentatività, un numero di Consiglieri da eleggere.

È compito dei Coordinamenti Regionali provvedere a presentare l'elenco delle persone designate dalle zone ad essere nominate Consiglieri. Affinché le Associazioni AVULSS possano essere sempre aggiornate su quanto il Consiglio Centrale decide, sarebbe opportuno che fossero gli stessi Coordinatori Zonali ad essere presentati dalle zone per essere eletti Consiglieri. Se ciò non dovesse essere possibile, saranno i Coordinatori Regionali a proporre persone adeguate.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, i Presidenti ed i Consiglieri possono farsi rappresentare all'Assemblea stessa, mediante conferimento di delega scritta e firmata, dal Presidente di altra Associazione AVULSS o da altro Consigliere, preferibilmente della stessa regione. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona. Non si possono conferire deleghe ad un componente del Consiglio Direttivo della Federazione o alla Federazione (Comma 5 art. 2372 Codice civile).

Sono ammessi al voto i membri dell'Assemblea che hanno acquisito tale qualifica al momento dell'approvazione del Consiglio Centrale della Federazione.

- La convocazione dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, è effettuata dal Presidente della Federazione, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante un avviso scritto inviato con qualunque mezzo: lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, posta prioritaria, mail certificata o non certificata (chiedendo conferma della ricezione) o altra forma idonea purché si possa comprovare il ricevimento della convocazione inviata; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.
- L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dalla legge; l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Centrale lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa o dal Revisore dei Conti.
Il Consiglio Centrale, tenuto conto del numero dei partecipanti all'Assemblea o di ogni altra circostanza, può disporre che i membri dell'Assemblea possano esprimere il proprio voto anche per corrispondenza, per mail certificata o non certificata, tramite piattaforma di videoconferenza, o altra forma idonea, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
- Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Centrale; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio Centrale eletto dall'Assemblea.
- L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente Statuto.
- Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento della Federazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio verrà convocata una Assemblea Straordinaria ed occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione.
- I membri dell'Assemblea che abbiano un interesse in conflitto con quello della Federazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

- Le deliberazioni debbono risultare nel verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea eletto dalla medesima, su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro.
- L'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non associati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le Associazioni federate.
- L'Assemblea Generale può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario e all'Amministratore.
- **L'Assemblea ha le seguenti competenze:**
 - a. nomina e revoca fra tutti gli Operatori volontari che compongono le Associazioni AVULSS, proposti dai vari Coordinamenti Regionali, i membri del Consiglio Centrale; a norma dell'art. 34 D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017;
 - b. propone e approva gli indirizzi della Federazione e le attività generali;
 - c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti e il Collegio dei Probiviri;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva i bilanci consuntivi e preventivi e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale;
 - f. approva gli impegni economici di rilevanza;
 - g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - h. approva un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Centrale per motivi di necessità o urgenza o proposti dal Consiglio Centrale;
 - j. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione della Federazione;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Centrale;
 - l. se richiesto si attiva perché AVULSS Federazione possa acquisire il riconoscimento giuridico, cioè la personalità giuridica;
 - m. in considerazione del numero sufficiente di Associazioni federate si attiva per costituirsi come rete associativa.

Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- L'Assemblea si riunisce per via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio, o per delega, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto in proprio o per delega. Le delibere vengono approvate a maggioranza.
- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, convocata dal Presidente della Federazione di sua iniziativa, su richiesta del Consiglio Centrale o su domanda motivata di almeno un decimo della Associazioni federate ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Può anche essere convocata per deliberare modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Federazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di liquidatori.
- Per la modifica dello Statuto, in caso di scioglimento e liquidazione con devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto, comprese le deleghe, e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei tre quarti dei membri dell'Assemblea, aventi diritto di voto.

Art. 15 IL CONSIGLIO CENTRALE

- Il Consiglio Centrale è l'organo di amministrazione della Federazione AVULSS, con competenze generali esecutive e gestionali. È composto da 21 (ventuno) a 31 (trentuno) Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale previa determinazione del numero.

Tutti i componenti il Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutti i membri del Consiglio Centrale, compreso il rappresentante legale, devono singolarmente rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 41 comma 5 D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Il Consiglio Centrale elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando eventualmente il Vicario, il Segretario, l'Amministratore, il Responsabile Culturale ed i Vice che ritiene opportuni.

Inoltre, sempre nel proprio ambito, costituisce, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo ed elegge i componenti.

Il Consiglio Centrale esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (cc. Art. 2384).

- Al Consiglio spetta, quindi, l'assunzione delle deliberazioni inerenti il compimento di operazioni di straordinaria amministrazione tra le quali, in via esemplificativa e non tassativa, l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore della Federazione; l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati, quest'ultimi di valore superiore a 20.000 €; assumere la predisposizione del bilancio, consuntivo, preventivo e del bilancio sociale ove previsto, da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta; l'apertura di crediti e l'accensione di mutui; l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Presidente e/o dal Segretario; adottare provvedimenti disciplinari.
- Il Consiglio delibera sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione di Soci, nonché su ogni altra questione concernente l'attività della Federazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario.
- Il Consiglio Centrale predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario; dopo opportuna verifica costituisce i Coordinamenti Zonali e Regionali ed eventuali gruppi promozionali relativi alle singole iniziative e nomina i responsabili indicati dalle rispettive assemblee.
- Il Consiglio Centrale può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario e all'Amministratore.
Ogni membro del Consiglio Centrale si assume, fra l'altro, l'impegno di partecipare ai Coordinamenti Zonali e Regionali di competenza e di promuovere la cultura e la crescita del volontariato socio-sanitario.

- La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Centrale, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio Centrale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza e si procede alla sua sostituzione.
- Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti nella sua zona di provenienza, al momento disponibile ed in caso di mancanza, da un membro di nuova nomina, sempre di provenienza dalla zona interessata (previa approvazione del Consiglio).
In tal modo si manterrà la distribuzione territoriale dei Consiglieri. Tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio.
- Se decade la maggioranza del Consiglio Centrale deve essere immediatamente convocata l'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.
- Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dall'Organo di Controllo o dal Revisore dei Conti.
La convocazione è fatta mediante un avviso scritto inviato con qualunque mezzo: lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, posta prioritaria, mail certificata o non certificata (chiedendo conferma della ricezione)

o altra forma idonea, purché si possa comprovare il ricevimento della convocazione inviata e verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto; la convocazione deve inviarsi possibilmente non meno di dodici giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, presenti fisicamente, in videoconferenza o per delega, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo, incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente, previa determinazione del numero.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, l'Amministratore e il Responsabile Culturale ed i Vice che si intende eleggere.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto, in presenza o in video conferenza e le deliberazioni sono approvate a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive, determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza e si procede alla sua sostituzione.

Le delibere del Consiglio Direttivo, che risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, fatto salvi i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte al Consiglio Centrale per l'approvazione.

Al Consiglio Direttivo sono affidati i compiti di gestione ordinaria della Federazione tra cui:

- a. redigere, tramite l'Amministratore, il bilancio consuntivo e preventivo e, nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14, il bilancio sociale;
- b. dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea Generale; dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea Generale;
- c. emanare disposizioni esecutive dello Statuto ed atti di indirizzo verso le Associazioni federate;
- d. redigere l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. verificare il rispetto da parte delle Associazioni federate, dello Statuto, delle disposizioni e dei principi alla base della Associazione AVULSS;

- f. controllare l'amministrazione del patrimonio della Federazione e la congruità delle spese;
- g. promuovere convegni, conferenze, riunioni a livello nazionale ed interregionale;
- h. servirsi di consulenti e collaboratori specializzati in determinati settori;
- i. far ratificare al Consiglio Centrale provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
- j. autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- k. vigilare sul corretto uso del logo;
- l. gestire rapporti con le Istituzioni, Enti, Associazioni a livello nazionale ed internazionale;
- m. aggiornare i libri sociali;
- n. stabilire l'entità del contributo associativo.

Art. 17 IL PRESIDENTE

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo Statuto, quelli che il Consiglio Centrale gli può attribuire.
- Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento della Federazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente Vicario.
- Al Presidente spetta, tra l'altro:
 - a. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Centrale;
 - b. convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Centrale e il Consiglio Direttivo della Federazione AVULSS;
 - c. la decisione di compiere ed il potere di rappresentare la Federazione relativamente alle seguenti attività: operazioni di ordinaria amministrazione tra le quali in via esemplificativa e non tassativa, l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili, pure registrati, quest'ultimi fino al valore di 20.000 € compreso; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura e la chiusura di conti correnti; la transazione, la tutela giudiziaria con facoltà di stare in giudizio; la nomina di avvocati, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; stipulare convenzioni e contratti con enti e soggetti pubblici e privati;
 - d. accettare, dopo approvazione del Consiglio Direttivo, erogazioni liberali a titolo di donazione, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - e. stipulare convenzioni e contratti con enti e soggetti pubblici e privati;

- f. assumere, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento della Federazione, salvo farli ratificare dal Consiglio da convocarsi entro breve termine;
 - g. provvedere all'emissione di direttive, in caso di disposizioni emesse da responsabili di associazioni AVULSS, che prevedono la modifica di comportamenti nelle attività dei volontari nei confronti di terzi, in particolare quando possano derivarne gravi danni alle associazioni di appartenenza, ai responsabili, ai volontari, ed alla Federazione stessa.
- Il Presidente decade dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, ed automaticamente per scioglimento del Consiglio Centrale.
- Il Presidente è rimosso dall'incarico, con provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora si sia reso responsabile di azioni che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico alla Federazione o di violazione di principi dell'AVULSS in contrasto con la dignità della carica.
- Il Presidente non più in carica, può, per i meriti acquisiti nell'attività a favore della Federazione, venire nominato, dal Consiglio Centrale, Presidente Onorario. In tale veste, se socio, partecipa alle Assemblee, ai Consigli ed ai Direttivi con parere consultivo e senza diritto di voto.

Art. 18 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente opera in sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento ad operare dello stesso e in aiuto al Presidente, quando questo viene richiesto, o si rende necessario.

Art. 19 IL SEGRETARIO

Il Segretario è organo esecutivo e di coordinamento della Federazione.

Ha il compito di:

- a. curare il corretto funzionamento della Segreteria e dei suoi impiegati;
- b. coordinare i rapporti con i professionisti esterni e collaborare con loro;
- c. provvedere congiuntamente al Presidente all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti;
- d. proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo della Federazione;
- e. promuovere la costituzione delle Associazioni AVULSS;

- f. coordinare, guidare, animare, sostenere le attività della Federazione ed in particolare delle Associazioni federate e dei Coordinamenti Zonali e Regionali e assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo;
- g. proporre al Consiglio Centrale la costituzione dei Coordinamenti Zonali e Regionali. Presentare al Consiglio Centrale eventuali proposte di variazioni, proporre i nominativi dei Coordinatori e Responsabili Culturali Regionali e Zonali, indicati dalle rispettive Assemblee, per le necessarie delibere di nomina.

La Segreteria è composta dal Segretario e dal Vicesegretario e si avvale di impiegati.

Il Segretario collabora strettamente con i Coordinatori Regionali per la corretta e proficua gestione delle regioni.

Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio Centrale.

Il Segretario ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.

Art. 20 IL VICESEGRETARIO

Il Vicesegretario ha gli stessi compiti del Segretario, opera in sostituzione del Segretario, in caso di impedimento ad operare dello stesso, o in aiuto al Segretario, quando questo viene richiesto, o si rende necessario.

In conclusione, coadiuva il Segretario nelle sue funzioni.

Art. 21 IL RESPONSABILE CULTURALE

Il Responsabile Culturale è organo della Federazione cui spetta il compito di curare la formazione dei volontari delle Associazioni federate. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi dell'Assemblea Generale, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio Centrale, vengono proposti ai Responsabili Culturali delle Associazioni federate, ai Responsabili Culturali, Regionali e Zonali per essere attuati.

Il Responsabile Culturale cura particolarmente la formazione e l'aggiornamento dei Responsabili Culturali delle Associazioni federate anche tramite incontri con e fra gli stessi, coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce rapporti continuativi.

È anche cura del Responsabile Culturale programmare insieme al Segretario Convegni Nazionali e Interregionali, giornate formative ed incontri, proponendo temi e luoghi per le riunioni e coordinando la realizzazione delle stesse fino al termine.

Art. 22 IL VICERESPONSABILE CULTURALE

Il Viceresponsabile Culturale ha gli stessi compiti del Responsabile Culturale. Opera in sostituzione del Responsabile Culturale, in caso di impedimento ad operare dello stesso, o in suo aiuto, quando questo viene richiesto, o si rende necessario. In conclusione, collabora con il Responsabile Culturale nelle sue funzioni.

Art. 23 L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore ha il compito di assicurare la gestione economica della Federazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, dei pagamenti delle fatture o di ogni intervento economico si dovesse rendere necessario ed anche di eventuali alienazioni approvate dal Consiglio Centrale.

Mensilmente mette a disposizione dei Consiglieri una prima nota delle entrate e delle spese sostenute durante il mese. I Consiglieri che desiderano visionarle possono richiederne, per iscritto, copia in Segreteria.

Al termine dell'esercizio, predispone, secondo l'art. 13 commi 1 – 2 e 3, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, avvalendosi eventualmente della consulenza di un commercialista, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo o, se disposto dalla legge, il Bilancio sociale e la Relazione di missione, da sottoporre al Consiglio Centrale e all'Assemblea.

Il Bilancio, di cui al comma 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 IL VICE AMMINISTRATORE

Il Vice Amministratore ha gli stessi compiti dell'Amministratore. Opera in sostituzione dell'Amministratore, in caso di impedimento ad operare dello stesso, o in suo aiuto, quando questo viene richiesto, o si rende necessario. In conclusione, collabora con l'Amministratore nelle sue funzioni.

Art. 25 L'ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio.

Art. 26 IL REVISORE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'Art. 25 paragrafo 4, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi i limiti disposti dalla legge.

L'obbligo di cui al paragrafo precedente cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Il Revisore dei Conti è nominato scegliendo fra persone qualificate al di fuori della Federazione e deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il revisore contabile è la figura professionale che si occupa di controllare il bilancio e le registrazioni contabili, verificando la loro conformità alla normativa vigente, sia nazionale che internazionale.

Il Revisore dei Conti può intervenire all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Centrale e del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni.

Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio Centrale predisposta dall'Amministratore relativa al bilancio.

Art. 27 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene istituito dall'Assemblea ed arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della Federazione e riguardanti soci o volontari, o circa le vertenze di carattere più generale riguardanti la Federazione o le Associazioni federate. Propone al Consiglio Direttivo il suo arbitrato ed anche eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dall'Assemblea, al di fuori dall'ambito associativo, e rimane in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di cinque associati o anche di un solo associato interessato alla vertenza. Il membro più anziano convoca e presiede i lavori.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 28 COORDINAMENTI ZONALI E REGIONALI

Per meglio perseguire le proprie finalità, la Federazione opera a livello locale tramite Coordinamenti Zonali e Regionali (ex Delegazioni Zonali e Regionali).

I Coordinamenti Zonali e Regionali hanno il compito di promuovere nel proprio ambito:

- attività comuni per le Associazioni federate;
- iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l'opera delle Associazioni federate della zona e della regione;
- favorire la costituzione di nuove Associazioni AVULSS;
- proporre la definizione delle zone nell'ambito territoriale.

Le attività e le relative competenze di ogni struttura decentrata (Coordinamento Zonale e Coordinamento Regionale) sono strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano.

Art. 29 COORDINAMENTI ZONALI

I Coordinamenti Zonali sono composti dai Presidenti delle Associazioni federate presenti in una zona e dai loro Responsabili Culturali.

Più associazioni di una stessa regione e/o situate in posizioni limitrofe, possono collegarsi fra loro, dare origine ad una zona e, quindi, creare un Coordinamento Zonale. I Presidenti delle Associazioni appartenenti alla stessa zona eleggeranno un Coordinatore Zonale che verrà proposto come loro rappresentante al Consiglio Centrale (il Coordinatore Zonale corrisponde alla figura del Delegato Zonale presente nello Statuto precedente). Se lo ritengono opportuno eleggeranno anche un vice Coordinatore zonale, che, in caso di dimissioni del Coordinatore stesso, subentrerà nella posizione del dimissionario. Il volontario, proposto come rappresentante al Consiglio, una volta confermato dall'Assemblea Generale, potrà partecipare al Consiglio Centrale come membro effettivo. Sono ammesse deroghe a queste disposizioni solo per motivi di opportunità organizzativa (ad esempio difficoltà a trovare una persona disponibile) e sarà il Coordinatore Regionale a confermare le variazioni.

I Responsabili Culturali delle Associazioni appartenenti ad una zona, eleggeranno, poi, un Responsabile Culturale Zonale che, tuttavia, non parteciperà all'Assemblea Generale.

Il numero delle zone, così come anche il numero dei Consiglieri per regione, verrà definito dal Consiglio Centrale sulla base del numero di Associazioni e dei volontari della regione stessa, tenendo conto anche delle proposte del Coordinatore Regionale.

Art. 30 COORDINAMENTO REGIONALE

Quando in una regione sono presenti due o più Coordinatori Zonali, si costituisce IL Coordinamento Regionale.

Il Coordinamento Regionale è composto da Coordinatori Zonali e da Responsabili Culturali Zonali dei Coordinamenti Zonali costituiti nella regione ed i suoi compiti sono riportati nell'Art. 28.

Sono membri di diritto del Coordinamento Regionale anche eventuali Consiglieri Nazionali residenti nella regione e non Coordinatori Zonali.

Ogni Coordinamento Regionale elegge un Coordinatore Regionale e un Responsabile Culturale Regionale assegnando al Coordinatore Regionale il compito di guidare e coordinare l'attività del Coordinamento Regionale. Ambedue vengono eletti scegliendo un membro rispettivamente, fra i Coordinatori Zonali ed i Responsabili Culturali Zonali della regione.

In via eccezionale la scelta dei Responsabili può essere fatta anche al di fuori dei componenti il Coordinamento Regionale purché riguardi appartenenti ad Associazioni federate della regione.

La costituzione del Coordinamento Regionale e la nomina del Coordinatore e del Responsabile Culturale Regionale vanno confermate dai membri del Consiglio Centrale. Se il Coordinatore è anche Consigliere si astiene dalle votazioni che lo coinvolgono.

Se nella regione è costituito un solo Coordinamento Zonale, questo assumerà il titolo di Coordinamento Regionale.

Compito del Coordinatore Regionale è anche quello di collaborare con il Segretario per una corretta e proficua gestione della regione.

Art. 31 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste nella Federazione sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio Centrale.

Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese con relative e regolari documentazioni giustificative. È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità delle cariche.

Art. 32 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Centrale provvede, tramite l'Amministratore, alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il bilancio d'esercizio redatto nei modi di Legge, con la relazione del Consiglio Centrale ed il rapporto dell'Organo di Controllo e/o del Revisore dei Conti, ove esistenti, ed il bilancio sociale, ove richiesto, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 D. Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 33 LIBRI SOCIALI

I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:

- ⇒ il libro dei Soci (anche in forma digitale);
- ⇒ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio centrale e del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⇒ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⇒ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Centrale, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 34 MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento della Federazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.

Essi devono essere proposti dal Consiglio Centrale o da un terzo dei componenti l'Assemblea Generale, richiamato quanto contemplato dall'articolo 14 dello Statuto, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La delibera dell'Assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.

Art. 35 DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Federazione, l'Assemblea Generale determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n° 117/2017, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n° 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 36 NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente della Federazione ANULSS

[Handwritten signature]

31 marzo 2025

REGISTRATO A CANTU' - 3 APR. 2025
al n. 124 serie 3
con esatto € 65.515

IOR



IL FUNZIONARIO
Rosanna Scaramella

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale.